www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Il quadro normativo inerente i piccioni in Italia ed il 'caso Venezia'

A cura dell'Avv. Carla Campanaro
Ufficio Legale LAV

DOCUMENTI INformazione 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

INDICE

1) Premessa

2) I piccioni - quadro normativo speciale: legge 157 del 1992

3) L'ordinanza extra ordinem in via generale, presupposti e limiti

4) Il 'caso Venezia'

5) Quale rapporto tra un'ordinanza extra ordinem adottata in violazione dei presupposti di legge ed il reato di abuso d'ufficio ex art 323 c.p.?

6) I piccioni - quadro normativo generale e tutela penale: legge 189 del 2004

7) Conclusioni

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

1) Premessa

Con questa breve relazione si intende approfondire da un punto di vista strettamente normativo quale tutela hanno oggi i piccioni in Italia, illustrando come la disciplina di merito appaia sempre più univoca in loro difesa, rafforzata anche dall'entrata in vigore della legge 189 del 2004, di cui accenneremo in seguito.

In questo contesto di inquadramento giuridico sarà poi approfondito anche il '**caso Venezia'**, città dove ancora oggi risultano avvenire catture per successive soppressioni in ottemperanza ad un'ordinanza del 1998.
I fatti in breve: da circa 10 anni, nonostante la strenua opposizione delle associazioni animaliste e sulla base di un' ''ordinanza urgente'' a firma di Massimo Cacciari, il Comune dispone la cattura continua dei piccioni nelle pubbliche vie e piazze, mediante reti (cfr foto n 1 e 2), per poi disporne l'abbattimento.
In base a questa ordinanza sono morti in questo modo centinaia di migliaia di piccioni, ed inoltre è il caso di dirlo, da un punto di vista logico non pare che questo sistema abbia sortito gli effetti sperati, considerato che continuano tutt'ora, a distanza di dieci anni, catture ed abbattimenti.

***

2) I piccioni, quadro normativo speciale: legge 157 del 1992

Ciò detto in termini di premessa generale, analizziamo brevemente la discplina specifica applicabile ai piccioni, a loro tutela.
La legge di riferimento è la **legge 11 febbraio 1992 n.157 (**"Norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio") che tutela la fauna selvatica, disciplinando sia l'attività venatoria che gli abbattimenti selettivi.
E' bene premettere che l'art.1 di questa legge quadro definisce la fauna selvatica quale **patrimonio indisponibile dello Stato**, ed al successivo art.2 classifica, tra le altre, le specie di uccelli delle quali esistono popolazioni in libertà.
In materia di piccioni, secondo un orientamento costante della giurisprudenza sia amministrativa che di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Pen. III 2598/04 Cass. Civ. SSUU n.25/94 e TAR Toscana, II n.1165/03), **il piccione torraiolo si annovera tra gli animali selvatici di cui è vietata l'apprensione, con la conseguenza di rientrare pacificamente nell'ambito della disciplina disegnata dalla legge quadro.** Dunque eventuali piani di contenimento ricadono (devono ricadere) sotto questa normativa generale, ben dettagliata, quanto purtroppo spesso disattesa.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Infatti trattandosi di fauna selvatica, ad eventuali piani di contenimento è applicabile la norma di cui all'art.19 della legge citata che non ne consente, se non per gravi e motivate ragioni, l'abbattimento.
In particolare, l'art.19 da un lato prevede che la competenza ad effettuare i controlli sulla fauna selvatica sia assegnata in via esclusiva alle Regioni, dall'altro stabilisce che tale controllo esercitato selettivamente, venga praticato in via generale mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e che, solo laddove l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento.
Prevede inoltre l'art.19, comma 2 citato che "*tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio".*

A sua volta, l'art. 17 (Controllo della fauna selvatica) della L. R. 9 dicembre 1993 n. 50 ("Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio") al comma 2 prevede che *"le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria, all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della stessa"*.

Sul punto, il Consiglio di Stato è chiarissimo nel ribadire come debba considerarsi difforme dal paradigma normativo dell'art. 19, comma 2, della legge n.157/92 il piano di controllo in cui "*non risulti intervenuta la necessaria verifica, da parte dell'INFS, in ordine alla inadeguatezza di quei metodi ecologici considerati dalla legge prioritari rispetto ai sussidiari sistemi di abbattimento*" (cfr. *ex multis*, C.d.S. – VI – ord. 06/02/2007, n. 727),

***

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

2) L'ordinanza extra ordinem in via generale, presupposti e limiti

Ciò detto in termini generali, precisiamo come molto spesso i Comuni, tra cui anche quello di Venezia, utilizzino in materia di contenimento piccioni lo strumento giuridico dell'ordinanza contingibile ed urgente, travalicando i limiti della normativa appena citata, permettendo così ampi ed illimitati abbattimenti.

In primis occorre effettuare una breve disamina di questo strumento giuridico, che le pubbliche amministrazioni usano sempre più spesso, in luogo di individuare soluzioni a lungo termine a problemi prevedibili e per nulla urgenti.

Un'ordinanza di necessità ed urgenza è per legge una statuizione straordinaria, espressione di un potere amministrativo *extra ordinem* e va utilizzata unicamente per fronteggiare situazioni di urgente necessità (in materia di ordine e sicurezza pubblica, nonché sanità ed igiene pubblica) laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore.
Requisiti necessari per l'emanazione di tale ordinanza sono l'esistenza di una situazione eccezionale imprevedibile ed urgente di pericolo che impone la necessità di ricorrere con immediatezza a tale strumento, essendo assolutamente esclusa la stabilizzazione dell'intervento *extra ordinem* , viste le gravi restrizioni che comporta.
L'ordinanza in esame deve inoltre essere caratterizzata da un'adeguata istruttoria posta in essere dalla Pubblica Amministrazione ed individuabile nel testo dell'ordinanza proprio per il suo carattere eccezionale di imposizione di obblighi ai privati, nonché deve essere supportata da un adeguato impianto motivazionale con riferimento alla fattispecie concreta, in ordine ai presupposti di azione ed elementi costitutivi del provvedimento.

Il Consiglio di Stato in argomento, ha provveduto numerose volte a chiarire come le ordinanze contingibili ed urgenti abbiano *"la funzione di provvedere a situazioni eccezionali e sostanzialmente imprevedibili, alle quali non può adeguatamente farsi fronte con gli strumenti tipici previsti dalla legge* (cfr. ex multis, CdS – V – sentenza 30 marzo 1998 n.377). Ed ancora : "*le ordinanze contingibili e urgenti devono essere specificamente motivate con riferimento non solo all' esistenza di una situazione di pericolo di danno imminente in settori di pubblico interesse ma anche all' inidoneità degli ordinari strumenti a disposizione della pubblica autorità a fronteggiare l' emergenza*".(cfr., Cons. Stato V Sez., 14 aprile 1997 n. 351).

Ed allora tornando ai nostri piccioni,
proprio in un caso inerente l'abbattimento piccioni mediante ordinanza extra ordinem ed in cui, a differenza di altre ipotesi (ad esempio il 'caso Venezia'), era stato almeno quantificato il contingente di piccioni da abbattere,

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

il TAR Piemonte, nella sentenza 12.6.02 n.1208, ha riferito che deve considerarsi ***"illegittima l'ordinanza del Sindaco che impone l'abbattimento di un notevole numero di piccioni che causerebbero danni alla salute e alle cose, la quale non enuncia compiutamente i pericoli per la salute pubblica e per l'incolumità derivanti dalla presenza dei suddetti animali, con la conseguenza che l'atto finiva con il configurarsi come una misura volta a modificare la naturale presenza degli animali nel territorio comunale... considerato che la fauna alla quale appartengono anche i piccioni non può essere oggetto di atti aggressivi da parte dell'uomo se non nell'ambito dell'attività venatoria, ovvero quando sussistono esigenze che le Regioni o gli enti territoriali possono valutare, nel rispetto del quadro normativo. L'amministrazione non ha indicato alcun elemento al riguardo: non si rinviene nell'ordinanza alcun riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari regionali in materia di tutela o limitazione della fauna per cui è fondata l'assorbente censura con cui si lamenta la violazione della norma denunciata"***.

3) Il 'caso Venezia'

Ciò detto in termini generali sulla disciplina di settore a tutela dei piccioni (legge 157 del 1992) e sui presupposti per l'emanazione di ordinanze extra ordinem, concludiamo con una breve riflessione sulla metodologia di contenimento dei piccioni attuata dal Comune di Venezia.

Si diceva in premessa come nel 1998, più di dieci anni fa, il Sindaco Massimo Cacciari emanava rifacendosi alla legge 833 del 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare all'art 32 che attribuisce il potere dei Sindaci di emanare ordinanze di carattere urgente per motivi igienico sanitari, l'ordinanza 'urgente' del 23 dicembre 1998 n 13500 che dispone la cattura (indiscriminata) ed il successivo abbattimento dei piccioni con metodo eutanasico (non meglio precisato) nei *'luoghi adiacenti le segnalazioni dei cittadini e nelle aree di rischio'* nonché *'nelle zone a maggiore densità'.*A motivo di tale ordinanza di estrema urgenza, ed in deroga alla normativa speciale a tutela dei piccioni, il Sindaco adduce *'una nota della Asl del 23 dicembre 1998 n 65586'* che segnala non meglio precisati *'pericoli per la salute pubblica determinata da agenti patogeni per l'uomo nei piccioni'.*(cfr ordinanza in allegato).

Invero, al di là di un ricorso al Tar proposto dalla Lav nel gennaio 1999 e non accolto sul tema ,
i limiti temporali non previsti per cui la relativa efficacia (ed uccisioni) vengono così ritenute 'perpetue', e la mancanza dell'indicazione dettagliata delle ragioni di urgenza e necessità che ne giustificano il ricorso, nonché la mancanza della valutazione della inefficacia di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento non può non ritenersi in contrasto con l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa più

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

consolidata, che, come precedentemente riferito, stabilisce che le ordinanze in discussione a causa delle loro caratteristiche di atipicità, necessità, urgenza e straordinarietà, debbano essere adeguatamente motivate, proprio in forza della loro natura particolare che consiste nella massimizzazione dell'interesse pubblico, a mezzo della accurata comparazione della situazione urgente con il sacrificio individuale (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 10 febbraio 2004, n. 2001), e per cui la PA è obbligata ad adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti. (cfr T.A.R. Lazio, sez. II, 8 settembre 2005, n. 6664; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 21 ottobre 2003, n. 4851; T.A.R. Marche, 7 maggio 2003, n. 307; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 10 gennaio 2003, n. 1; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 8 ottobre 2001, n. 4188).

Nodo cruciale della questione risulta essere proprio i**l termine di efficacia del provedimento 'urgente'.**
Al riguardo, la giurisprudenza è univoca nel ribadire che le ordinanze 'urgenti' risultano emanabili salvo il riscontro in concreto del rispetto dei limiti posti all'esercizio del relativo potere, fra i quali quello dell'adeguatezza del provvedimento ed i presupposti dell' urgenza e della grave necessità ed urgenza (T.A.R. Liguria, sez. II, 26 aprile 2003, n. 524), nonché della fissazione di un termine di efficacia del provvedimento, in quanto sarebbe impensabile procrastinare all'infinito misure extra ordinem in violazione alla normativa cogente, che comprimono situazioni giuridicamente tutelate.

In base ai principi di diritto richiamati, ribaditi sempre più spesso dall'Autorità giudiziaria '*è pacifico che tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, cioè urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente,* ***presentino il carattere della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata****.*
Sicché oltre a non ammettersi che le ordinanze in questione vengano emanate per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti non è ammesso che le stesse vengano adottate per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi (Consiglio Stato, sez. VI, 9 febbraio 2001, n. 580).

In definitiva un'ordinanza contingibile ed urgente, come quella del Comune di Venezia, non può certamente imporre misure definitive e temporalmente illimitate.

Inoltre, come statuito in numerose occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi illegittima un'ordinanza contingibile ed urgente in tutti i casi in cui la materia risulti già specificamente regolamentata. (cfr. ex multis, TAR Abruzzo – AQ – sentenza 16.12.2005 n.1480).
Trattasi, nel caso di specie come precedentemente esposto, dell'art.19 della legge 11 febbraio 1992 n.157.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Lo stesso Tar Veneto, con una pronuncia recentissima, ha ben chiarito questi principi, proprio in riferimento a un'ordinanza sindacale di abbattimento dei piccioni, di cui è stata dichiarata l'illegittimità, stabilendo che
1) che i sindaci non hanno alcun potere di consentire la caccia ai colombi di città;
2) che il regime di contenimento delle specie selvatiche, tra le quali vanno contemplati i colombi torraioli, deve essere attuato con mezzi ecologici;
3) che solo le regioni possono attuare piani di abbattimento solo dopo aver constatato l'inadeguatezza dei metodi ecologici;
4) che l'ordinanza emessa dal sindaco viola l'art. 19 della legge nazionale sulla caccia n. 157/92 (cfr. anche TAR Veneto n. 862/08 e n. 429/06),
stabilendo inoltre che ***" in coerenza, peraltro, con la propria, precedente sentenza n. 862/08 - ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta, costituita dai "piccioni inselvatichiti" (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l'art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali).Rispetto a tali principi, pertanto – alla stregua dei quali occorre previamente verificare l'inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all'abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all'abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge –, l'impugnata ordinanza risulta illegittima per violazione dell'art. 19 della legge n. 157/1992"*** (cfr. Sentenza n. 3274/08 T.A.R. Veneto)

4) Quale rapporto tra un'ordinanza extra ordinem adottata in violazione dei presupposti di legge ed il reato di abuso d'ufficio ex art 323 c.p.?

Ed allora *quid juris*, in termini generali e normativi, per un' ordinanza urgente che permette condotte altrimenti vietate, riparandosi dietro il concetto di urgenza, come soluzione ad un'assetto di interessi?

Di seguito alcune considerazioni tecniche in materia di 'abuso di ordinanze urgenti'.

In primis si ricorda che l'abuso d'ufficio ai sensi dell'art 323 codice penale statuisce che "*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."
Occorre ora analizzare il rapporto tra il dettato normativo del reato in esame, nella parte in cui prevede ai fini dell'integrazione degli elementi propri della condotta tipica, la necessità di 'violazione di leggi e regolamenti' e l'abuso del potere di ordinanza extra ordinem.

Infatti, ai sensi dell'art 13 del d.lgs 22 del 1997 è attribuita al Sindaco la possibilità di ricorrere a tali strumenti eccezionali, ad esempio nel caso di smaltimento dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, soltanto qual'ora ricorrano i presupposti 'eccezionali ed urgenti' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
Come riferito in precedenza un'ordinanza urgente deve inderogabilmente soddisfare determinati presupposti legali, proprio per fronteggiare eventuali e pericolose ipotesi di 'abuso', perciò tale potere è fondato sulla previa verifica dei presupposti eccezionali, pena una palese violazione della norma attributiva di tale potere.
Ecco dunque che inizia a delinearsi la possibilità di sindacato del giudice penale, non sull'opportunità e convenienza delle metodologie utilizzate mediante tali strumenti eccezionali (che apparirebbe in violazione delle regole fondamentali sancite da art 4 e 5 legge 2248/1865 all E), ma a monte, sulla effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla legge perché tale potere extra ordinem possa dirsi legittimato. La mancanza di tali presupposti, stando alla Suprema Corte (cfr Cassazione Penale sez VI 1 ottobre 2001 n 3882), inficia il provvedimento amministrativo di un grave vizio di violazione di legge, in violazione alla stessa norma attributiva del potere.Non può infatti assolutamente ritenersi che la valutazione dei presupposti di necessità ed urgenza siano affidati ad una valutazione discrezionale del Sindaco, proprio in quanto la natura eccezionale dello stesso, e le gravi restrizioni che comporta alla sfera privata comportano la necessaria tassatività nella valutazione degli stessi.
Anche la giurisprudenza di merito (Tribunale Penale Taranto 19 marzo 1999) ha sottolineato come l'adozione di tale tipologia di strumenti possa avvenire solo previo accertamento dell'inadeguatezza o insufficienza dei rimedi tipici approntati dalla legge e dunque '*costituisce violazione dell'art 323 c.p. l'emanazione dell'ordinanza extra ordinem da parte del sindaco per lo stoccaggio di rifiuti in una discarica non autorizzata senza prima aver verificato con una minima istruttoria eventuali soluzioni alternative e con il preciso scopo di produrre un ingiusto vantaggio alla società che gestiva la discarica'.*
L'uso di tali mezzi può dirsi inevitabile e necessario solo se, appunto, sia stata valutata ogni altra soluzione alternativa e lecita ossia, nel caso citato in sentenza, la possibilità di smaltire rifiuti in discariche autorizzate.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

5) I piccioni, quadro normativo e tutela penale: legge 189 del 2004

Ma vi è di più.
Con la legge 189 del 2004 sono state introdotte nuove norme a tutela degli animali inserendo nel secondo libro del codice penale subito prima dei ' *Delitti contro la famiglia*' il capo IX bis '*Dei delitti contro il sentimento per gli animali'* che introduce ben quattro fattispecie penalmente rilevanti. Gli animali oggetto della norma possono appartenere a qualsiasi specie, basta che sia violata la normativa di settore cui essi si riferiscono. A sostegno di tale interpretazione rileviamo recentissime pronunce di merito che imputano la violazione dell'articolo 544 ter c.p. e dell'art 727 c.p. a ristoratori che detengono pesci e crostacei vivi sul ghiaccio (Procura di Milano 06/11/06 decreto penale di condanna per maltrattamento di aragoste, Tribunale Penale di Vicenza sentenza n 270/06 . cfr lo spettacolo teatrale di A. Rodriguez, previsto per il 15 e 16 marzo 2007 a Milano, che prevedeva l'uccisione in scena a seguito di atti di vera e propria tortura, di un astice appeso ad un filo, bloccato su denuncia della Lav dalla Questura di Milano in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali di Milano.), o a soggetti che maltrattano animali diversi da quelli d'affezione ossia mucche, vitelli, maiali e galline (Tribunale Penale di Torino in composizione collegiale 25 ottobre 2006) soggetto passivo, quanto gli altri animali, della nuova normativa. Il testo, come dimostrato dalla recente giurisprudenza, considera gli animali in sé, non vi sono differenze fra animali d'affezione, domestici o selvatici e così se qualcuno uccide in violazione delle norme speciali anche un solo piccione andrà perseguito.
A conferma dell'applicabilità della normativa a tutela del benessere animale anche ai colombi si veda da ultimo il Tribunale penale di Faenza del 18 ottobre 2008 che ha condannato un cacciatore di Faenza a 800 euro di ammenda per la violazione dell'articolo 727 c.p. comma II per aver detenuto un **colombo** in condizioni incompatibili con la propria natura e produttive di gravi sofferenze "*condotta consistita in particolare nell'aver legato il predetto animale con le zampe ad un basamento metallico ed essendo munito di una guida verticale e di una corda che ne consentiva il movimento verso l'alto e verso il basso e viceversa, nel far proiettare l'uccello così vincolato ripetute volte verso l'alto e poi verso il basso*"

7) Conclusioni

Ciò detto in termini di approfondimento del quadro giuridico di tutela dei piccioni in Italia, rileviamo come ancora tante, troppe pubbliche amministrazioni disattendano in maniera sistematica la normativa suddetta, con la complicità ed accondiscenza di alcuni cittadini che vedono nei piccioni soltanto un fastidio da risolvere in fretta.

Nel criticare aspramente questa situazione, ci appelliamo nei confronti dei soggetti coinvolti e delle Autorità competenti, in primis ad un **forte sentimento di legalità**, ed ad un **auspicato rispetto verso esseri senzienti in grado di provare dolore,**

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sofferenza ed angoscia quali sono gli animali in genere (cfr ex multis Cass. pen. 3 dicembre 2003 n.46291) **e dunque anche i piccioni,** in quanto permettere ed acconsentire una tale *'scorciatoia cruenta'* in spregio alle normative più elementari a tutela degli animali resta un segnale preoccupante per la pubblica amministrazione che dovrebbe fare (e ci auspichiamo faccia) del principio di legalità e del rispetto delle regole il suo pilastro (art 1 legge 24 del 1990)

Carla Campanaro

Pubblicato il 2 giugno 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

ALCUNE FOTO DELLE CATTURE SCATTATE A VENEZIA IL 25 FEBBRAIO 2009 ED INOLTRATE ALLA LAV

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

www.dirittoambiente.net

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
IN*formazione*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)